

ENTI LOCALI: TAR Sicilia - Catania, Sezione Terza, sentenza 4 luglio 2025 n. 2136.

1. Giustizia amministrativa – Processo amministrativo - Amministrazione non costituita – Deposito in giudizio di scritti difensivi: inammissibilità - Documenti chiesti in via istruttoria dal giudice: ammissibilità.

2. Polizia di Stato – Procedimento disciplinare – Effetti extra-penali delle sentenze di patteggiamento– Autonomia dell’iniziativa disciplinare – Impossibilità di utilizzare ai fini di prova la (sola) sentenza di patteggiamento -Sussiste -Limiti.

3. Polizia di Stato – Procedimento disciplinare – Decorrenza del termine per l’esercizio della potestà disciplinare – Piena e certa conoscenza della sentenza di patteggiamento -Necessità.

1. Nel processo amministrativo, l'amministrazione che non sia costituita in giudizio non può depositare, motu proprio e in assenza di un rappresentante processuale, scritti difensivi. Di contro, la stessa è tenuta al deposito dei documenti chiesti in via istruttoria dal giudice, anche senza il necessario intervento dell'Avvocatura dello Stato, dal momento che in tali casi non agisce in veste di parte processuale ma nell'adempimento dei doveri di collaborazione nell'interesse della giustizia.

2. L'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., come modificato dalla c.d. riforma Cartabia, nel sancire l'impossibilità giuridica di utilizzare ai fini di prova la (sola) sentenza di patteggiamento ai fini disciplinari, non impedisce all'amministrazione di avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei pubblici dipendenti in esito alla detta sentenza, né le preclude l'autonomo apprezzamento dei fatti che hanno dato origine al procedimento penale, con facoltà per la stessa amministrazione di valutare ogni altro elemento utile emerso nel corso delle indagini e del processo ai fini dell'accertamento dell'eventuale responsabilità disciplinare del dipendente pubblico per il comportamento tenuto. (1).

In motivazione, la sezione ha specificato che: i) in seguito all'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, non è più consentita l'equiparazione delle sentenze di patteggiamento a quelle di condanna, nei soli casi di condanne prive di pene accessorie, ai fini dell'applicazione di conseguenze pregiudizievoli previste da norme extra-penali, tenuto conto che la ratio della riforma è quella di incentivare l'appetibilità - per l'imputato - del ricorso al rito alternativo del patteggiamento, in un'ottica deflattiva del processo penale, riducendo le conseguenze dell'accertamento della sua penale responsabilità; ii) tuttavia, le sanzioni disciplinari nel pubblico impiego non rappresentano un effetto automatico e immediato rispetto ad una pronuncia di condanna in sede penale, trovando piuttosto il loro sostrato nell'autonoma valutazione del fatto storico da parte della competente autorità che, una volta rilevata la violazione dello statuto disciplinare del dipendente pubblico, provvederà ad irrogare una sanzione proporzionata alla gravità della condotta posta in essere, previa interlocuzione con l'incolpato; iii) la conclusione del giudizio penale, lungi dal compendiare anche il risultato del procedimento disciplinare, si pone invero quale presupposto per consentire all'amministrazione di effettuare le proprie valutazioni all'esito della vicenda penale, ove la condotta dell'imputato viene nuovamente analizzata dall'autorità disciplinare, mediante un apprezzamento del fatto e delle circostanze rilevanti ai fini disciplinari.

3. In seguito alla c.d. riforma Cartabia, dal momento che le sentenze di patteggiamento non possono più essere equiparate a sentenze di condanna, il termine per l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale della Polizia di Stato è quello di 120 giorni previsto dall'art. 9, comma 4, del d.P.R. n. 737/1981. Il detto termine, tuttavia, decorre non dalla data di pubblicazione della sentenza ma dal momento in cui l'amministrazione ne ha avuto piena conoscenza, non essendo sufficiente la mera conoscenza del dispositivo o di estratti della stessa, oltre che "legalmente certa". (3).

(1) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. IV-ter, 4119/2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'odierno ricorso ha ad oggetto l'impugnativa della sanzione disciplinare irrogata dall'Amministrazione di appartenenza all'odierno ricorrente in qualità di -OMISSIS- della Polizia di Stato, in servizio presso il --OMISSIS-

I fatti di causa possono essere così riassunti:

- parte ricorrente subiva un procedimento penale (R.G.N.R. n. -OMISSIS-) che si concludeva con la sentenza di patteggiamento *ex art.* 444, c.p.p., n. -OMISSIS-, del Tribunale di Catania, resa all'udienza preliminare del -OMISSIS-, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione, per più fatti di reato ricadenti nella fattispecie di bancarotta, in concorso con altri tre soggetti coimputati;
- avuta contezza del prefato provvedimento giudiziale, l'Amministrazione resistente avviava un procedimento disciplinare nei confronti dell'odierno ricorrente il 26 aprile 2024, ai fini della possibile destituzione dal servizio, ai sensi dell'art. 7, nn. 1-4, del d.P.R. n. 737/1981;
- in data 2 agosto 2024, il Consiglio di Disciplina votava, a maggioranza dei suoi componenti, per la sospensione dal servizio del ricorrente per mesi due, ai sensi dell'art. 6, co. 3, n. 1, del d.P.R. n. 737/1981;
- con successivo atto del 24 ottobre 2024, il Presidente del medesimo Consiglio di Disciplina, preso atto del decreto del 5 ottobre 2024 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, col quale erano stati annullati in autotutela gli atti del procedimento disciplinare a carico del ricorrente, disponendosi la riedizione dell'*iter* disciplinare a partire dalla prima seduta del Consiglio, convocava nuovamente i suoi componenti;
- in data 12 novembre 2024, si riuniva così, di nuovo, il Consiglio di Disciplina che, al termine della votazione, si determinava, a maggioranza, per la destituzione dal servizio dell'incolpato (n. 1 voto per la sospensione; n. 1 per la deplorazione; n. 3 per la destituzione);
- il 23 gennaio 2025 veniva notificato al ricorrente il provvedimento disciplinare emesso dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, col quale è stato destituito dal servizio, così come proposto dal Consiglio di Disciplina.

Il ricorso è affidato alle seguenti censure:

I) Illegittima sottoposizione del ricorrente a procedimento disciplinare ex art.445 co. 1-bis c.p.p.

Col primo mezzo di impugnazione parte ricorrente sostiene che, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 25, del d.lgs. n. 150/2022, dal quale è scaturita la modifica dell'art. 445, co. 1-bis, c.p.p., non avrebbe potuto essere avviato alcun procedimento disciplinare nei suoi confronti, tenuto conto che la disposizione richiamata, come da ultimo novellata, recita: *“la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”*.

In sostanza, non essendo state irrogate pene accessorie, nel caso in esame, la sentenza di patteggiamento non avrebbe potuto determinare l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del ricorrente, non potendo essere utilizzata, come prova, nei giudizi disciplinari, così come previsto dalla succitata Riforma Cartabia.

Del resto, la *ratio* della novella normativa sarebbe stata esplicitata dall'art. 1, co. 10, lett. a), n. 2, della legge delega n. 134/2021 adottata dal Parlamento, che ha dato mandato al Governo di *“ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi”*.

Dopo l'intervento del legislatore in questione, la precedenza inefficacia riguardante i soli giudizi civili e amministrativi, ad oggi, deve intendersi espressamente essere stata estesa, tra gli altri, anche ai giudizi disciplinari, con conseguente illegittimità del procedimento avviato nei confronti di parte ricorrente.

II) Violazione dell'art. 9, co. 6, del d.p.r. 25 ottobre 1981 n. 737 - Illegittimità del provvedimento a causa dell'intempestivo inizio del procedimento.

Col secondo motivo di ricorso ad essere contestato è l'intempestivo avvio del procedimento disciplinare, tenuto conto della data di avvenuta conoscenza della sentenza da parte dell'Amministrazione resistente.

Nel caso in esame, la contestazione degli addebiti risulta essere stata notificata il 26 aprile 2024, a fronte di una comunicazione del Dirigente del -OMISSIS-a al Questore, datata 12 febbraio 2024, con la quale è stata trasmessa, per le valutazioni di competenza, la sentenza di patteggiamento n. -OMISSIS-.

Nonostante ciò, parte ricorrente contesta che la data di conoscenza integrale del provvedimento giudiziale in questione sia quella sopra indicata, producendo altresì agli atti, in corso di causa, una comunicazione della cancelleria del G.I.P. di Catania che attesterebbe l'inoltro, al Ministero dell'Interno e alla -OMISSIS-, della citata sentenza, passata in giudicato il 1° ottobre 2023, già in data 23 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 27, del d.l. n. 113/2018.

In definitiva, secondo la prospettazione della parte privata la conoscenza del provvedimento giudiziale a cura della p.a. andrebbe individuata proprio nel 23 ottobre 2023, con conseguente tardività dell'avvio del procedimento disciplinare occorso il 26 aprile 2024, ossia ben oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 9, co. 4, del d.P.R. n. 737/1981.

III) *Nullità/annullabilità per violazione e falsa applicazione dell'art. 20, co. 7, lett.b) del d.P.R. 25 ottobre 1981 n° 737 - Illegittimità della votazione per la sanzione più grave.*

Col terzo e ultimo motivo di gravame parte ricorrente lamenta la violazione della regola di cui all'art. 20, co. 7, lett. b), del d.P.R. n. 737/1981, occorsa al momento della votazione effettuata da parte dei membri del Consiglio di Disciplina.

Alla luce dei suoi esiti, invero, tenuto conto della disposizione in commento che prevede come “*il Consiglio Provinciale delibera a maggioranza di voti, con le seguenti modalità: a) ... ; b) qualora nella votazione si manifestano più di due opinioni, i componenti il Consiglio che hanno votato per la sanzione più grave (destituzione art 7) si uniscono a quelli che hanno votato per la sanzione immediatamente inferiore (sospensione dal servizio art 6) fino a che venga a sussistere la maggioranza. In ogni caso, quando su una questione vi è parità di voti, prevale l'opinione più favorevole al giudicando*”, secondo la prospettazione di parte i voti dei tre componenti espressi in favore della destituzione avrebbero dovuto sommarsi a quelli della sanzione immediatamente inferiore (sospensione), raggiungendosi, così, una maggioranza per l'irrogazione della sospensione dal servizio e non per la destituzione.

2. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente che ha chiesto il respingimento del ricorso in quanto infondato.

3.1. Con l'ordinanza n.-OMISSIS- questa Sezione ha chiesto all'Amministrazione resistente, alla luce della comunicazione del GIP depositata dalla parte ricorrente e della possibile tardività dell'avvio del procedimento disciplinare nei suoi confronti, di depositare agli atti di causa “*copia della comunicazione ricevuta il 23 ottobre 2023 dalla cancelleria del GIP, completa dei relativi allegati*”.

3.2. Con successiva ordinanza n. 1767/2025 il prefato ordine istruttorio è stato reiterato, tenuto conto che la p.a., anziché depositare quanto chiesto, ha depositato la comunicazione ricevuta dal GIP da parte del Dirigente del -OMISSIS- a il 6 febbraio 2024, previa sua richiesta, contenente copia della

sentenza n. -OMISSIS- di patteggiamento riferita al ricorrente, poi inoltrata il successivo 12 febbraio 2024 al Questore, insistendo per la legittimità del suo operato.

3.3. All'esito del secondo ordine istruttorio, l'Amministrazione resistente ha prodotto agli atti una dichiarazione della Cancelleria del GIP presso il Tribunale di Catania, con cui è stato dato atto che: i) la sentenza n. -OMISSIS- risulta essere stata trasmessa alla -OMISSIS- e alla Direzione Investigativa Antimafia (come da ricevute PEC allegate) il 23.10.2023, ai sensi dell'art. 27, del d.l. n. 113/2018; ii) nessuna comunicazione della citata decisione è stata effettuata ai sensi dell'art. 154-ter, c.p.p., atteso che in nessuna delle parti della sentenza sarebbe stata individuabile la qualifica di dipendente pubblico del ricorrente; iii) la medesima Cancelleria, previa apposita richiesta, ha nuovamente effettuato la comunicazione della sentenza in commento il 6 febbraio 2024.

4.1. All'esito del quadro istruttorio sopra delineato, l'Amministrazione resistente, con nota depositata il 26 giugno 2025, ha ribadito la legittimità del suo operato, tenuto conto dell'ontologica differenza che sussisterebbe tra la comunicazione della sentenza effettuata il 23 ottobre 2023, per finalità di prevenzione generale e antimafia, e quella successivamente inoltrata il 6 febbraio 2024 su richiesta del Dirigente presso cui il dipendente risulta essere inquadrato, dovendo considerarsi quest'ultima come l'unica rilevante ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare.

4.2. Con memoria conclusionale del 27 giugno 2025 parte ricorrente ha replicato allo scritto difensivo della p.a., ritenendo, in primo luogo, quantomeno irrituale che una Pubblica Amministrazione possa depositare in giudizio, direttamente e senza passare per la difesa erariale, scritti e documenti difensivi. In secondo luogo, poi, non rileverebbe a quale titolo sia stata comunicata la sentenza alla p.a., essendo piuttosto dirimente il fatto che, comunque, essa ne abbia avuto piena conoscenza a partire dal 23 ottobre 2023, essendo stato acclarato dall'istruttoria disposta da questo Tribunale che il provvedimento trasmesso non sarebbe stato un mero dispositivo, ovvero uno stralcio, della sentenza n. -OMISSIS-, quanto piuttosto la copia integrale della decisione, passata in giudicato il 1° ottobre 2023, con conseguente illegittimità dell'azione disciplinare disposta dall'Amministrazione in violazione dei termini perentori previsti in materia.

5. Alla camera di consiglio del 2 luglio 2025, previo avviso alle parti reso ai sensi dell'art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione per la sua definizione con sentenza breve.

6. Il Collegio deve anzitutto prendere posizione sulla contestata irritalità del deposito documentale effettuato dall'Amministrazione resistente in vista della camera di consiglio del 2 luglio 2025.

L'eccezione è manifestamente infondata.

In primo luogo, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, gli atti della p.a. sono stati depositati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, come da atto di accompagnamento presentato il 26 giugno 2025, contenente un riepilogo dei documenti allegati.

In disparte tale aspetto, per vero dirimente, va comunque rilevato come vero è che la p.a. non possa presentare propri scritti difensivi, nell'ambito di un giudizio amministrativo, in assenza di un valido deposito effettuato dal proprio rappresentante processuale, ma tale discorso non vale certo per il deposito di documenti chiesti dal giudice in via istruttoria, posto che in quel caso l'Amministrazione non agisce in veste di parte processuale, esplicando difese *motu proprio*, rispondendo, piuttosto, ad una precisa richiesta di chiarimenti effettuata dall'organo giudicante, con conseguente obbligo per la p.a. di collaborare nell'interesse della giustizia, ben potendo quest'ultima produrre agli atti quanto chiesto in sede istruttoria in via autonoma, ossia senza il necessario intervento dell'Avvocatura dello Stato.

7. Tanto chiarito, il Collegio deve prendere le mosse dal primo motivo di ricorso, avente ad oggetto una contestazione sull'*an* del procedimento disciplinare alla luce di quanto stabilito dalla c.d. Riforma Cartabia in materia penale.

Come in precedenza anticipato, parte ricorrente lamenta l'illegittimità della sanzione disciplinare per indebito utilizzo della sentenza del giudice penale *ex art. 444, co. 2, c.p.p.*, resa in applicazione dell'istituto dell'applicazione della pena concordata tra le parti (c.d. patteggiamento), tenuto conto che, per effetto della modifica apportata all'art. 445, co. 1-*bis*, c.p.p., da parte dell'art. 25, del d.lgs. n. 150/2022, tali pronunce non avrebbero efficacia e non potrebbero più essere utilizzate a fini di prova, tra gli altri, anche nei "*giudizi disciplinari*", nei casi in cui, come in quello odierno, non siano state applicate pene accessorie in sede di giudizio penale.

In altri termini, secondo la prospettazione della parte privata, la disposizione citata in tema di effetti extra-penalì delle sentenze di patteggiamento, per come innovata dalla recente Riforma Cartabia, avrebbe impedito all'Amministrazione resistente di avviare il procedimento disciplinare nei confronti dell'odierno ricorrente, poi conclusosi con la sua destituzione dal servizio.

Il motivo è privo di fondamento.

Il Collegio intende prendere le mosse dal testo dell'art. 445, co. 1-*bis*, c.p.p., sopra richiamato che, nell'attuale sua formulazione, stabilisce come "*1-bis. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna*".

Rispetto alla sua formulazione previgente, la disposizione attuale, per quanto attiene al primo periodo, ha inteso estendere, anche al giudizio disciplinare, l'inefficacia e l'inutilizzabilità a fini di prova della

sentenza *ex art.* 444, co. 2, c.p.p., in precedenza prevista per i soli giudizi civili e amministrativi, mentre, per altro verso, ha eliminato la locuzione di apertura della precedente disposizione “*Salvo quanto previsto dall’art. 653...*”.

Al riguardo, il richiamato art. 653, c.p.p., rubricato “*Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare*”, sancisce come “*1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso. 1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso*”.

Nella vigenza del precedente art. 445, co. 1-bis, primo periodo, c.p.p., dunque, in forza dell’*incipit* della disposizione, che faceva comunque salva l’applicazione di quanto stabilito dal successivo art. 653, la giurisprudenza aveva sostanzialmente equiparato la sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna, stabilendo l’efficacia di giudicato anche della prima nell’ambito dei procedimenti disciplinari, avuto riguardo alla sussistenza del fatto storico, del suo disvalore penale e della sua riconducibilità al pubblico dipendente.

Dal nuovo testo del primo periodo, dell’articolo 445, comma 1-bis, c.p.p., tuttavia, la facoltà di poter utilizzare quale prova nel procedimento disciplinare la sentenza di patteggiamento, ai fini della dimostrazione del fatto storico, del suo disvalore penale e della sua riconducibilità al pubblico dipendente, pare dover essere oggi rimeditata alla luce dello *jus superveniens* sopra indicato, pur dovendosi rilevare come tale mutamento di approccio esegetico non pare poter determinare, come sostenuto dal ricorrente e per le ragioni di cui si darà atto nel prosieguo, un impedimento assoluto all’avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di pubblici dipendenti all’esito di un giudizio penale conclusosi con una sentenza di patteggiamento, attesa l’ontologica e indefettibile alterità dei due procedimenti e delle autonome valutazioni effettuate dall’Autorità disciplinare in merito al fatto storico già oggetto di apprezzamento da parte del giudice penale.

Continuando nella lettura della disposizione in commento e venendo al secondo periodo, dell’art. 445, co. 1-bis, c.p.p., esso prosegue stabilendo come, nel caso in cui con la sentenza resa all’esito del patteggiamento non siano applicate pene accessorie (come nel caso in esame), non debbano trovare applicazione le disposizioni di legge diverse che equiparino le sentenze di condanna a quelle adottate ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di rito penale.

In sostanza, la disposizione interviene su quelli che sono i c.d. effetti extra-penali della sentenza di condanna, limitando l’applicazione di leggi diverse da quelle di matrice penalistica che prevedano

effetti pregiudizievoli e automatici derivanti dalla sentenza sfavorevole, nei casi in cui non siano previste pene accessorie.

Si pensi, a titolo di esempio, alle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 159/2011, avuto riguardo alla documentazione antimafia (artt. 82 e ss.), costantemente ritenute dalla g.a. a guisa di “*norme diverse da quelle penali*”, in quanto di natura eminentemente preventiva e non punitiva.

Orbene, proprio avuto riguardo agli effetti della Riforma Cartabia, di interesse ai fini dell’odierna controversia, la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare come dalla prefata modifica dell’art. 445, co. 1-bis, c.p.p., discende che “...*la sentenza di patteggiamento, relativa anche a uno dei reati ritenuti ostativi ai sensi dell’art. 67, comma 8, del c.d. Codice antimafia (come il 416 bis c.p.), non può (più) ritenersi equiparata alla sentenza di condanna*” (C.G.A., sent. n. 209/2023).

Sullo stesso solco si è espresso anche il T.A.R. Sicilia, sede di Palermo che, avuto riguardo all’applicabilità delle sanzioni accessorie previste per i professionisti dal d.m. n. 164/99, per quanto concerne i casi di condanna seguenti a patteggiamento per i quali risulta applicabile quanto previsto dalla Riforma Cartabia, ha rilevato come “*Premesso che nel caso in esame la pena patteggiata ex art. 444 c.p.p. dal ricorrente era stata sospesa in via condizionale, e non prevedeva sanzioni accessorie, ne consegue la sostanziale inapplicabilità delle speciali disposizioni regolamentari contenute nel D.M. 164/1999 – e segnatamente, emergenti dal combinato disposto degli artt. 21 e 8 - laddove postulano il possesso di requisiti di onorabilità e di moralità in capo al professionista per l’esercizio dell’attività di rilascio del visto di conformità consistenti nel non aver riportato condanna (ordinaria o “patteggiata”) per reati finanziari. Invero, la sussistenza di una sentenza ex art. 444 c.p.p. relativa a reati finanziari, considerata ostativa ai sensi del citato D.M. 164/1999, perde la sua rilevanza concreta, in quanto è considerata irrilevante dalla normativa primaria dettata in generale nel codice penale di rito (art. 445, co. 1 bis) se non accompagnata da sanzioni accessorie. [...] Alla luce della illustrata riforma dell’art. 445 c.p.p. deve dunque ritenersi che la sentenza di patteggiamento priva di sanzioni accessorie non sia equiparabile ad una sentenza di condanna, e devono anche ritenersi recessive le disposizioni normative di rango secondario (contenute nel D.M. 164/1999) che fissano requisiti di onorabilità e moralità in capo ai professionisti in tema di assistenza fiscale. Infatti, il contrasto tra le due diverse (anzi, opposte) impostazioni rinvenibili nella normativa primaria (successiva) ed in quella secondaria (risalente al 1999) non può essere definito tramite il criterio della “specialità”, come ritenuto dall’avvocatura erariale, ma attraverso il principio della gerarchia delle fonti, assegnando preminenza alle disposizioni codicistiche di rango primario, e facendo così recedere le prescrizioni rinvenibili in quelle di rango secondario*” (T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 2400/2024).

A medesime conclusioni è giunto anche questo T.A.R., con la recente sentenza n. 1736/2025 (Sezione Prima), secondo cui la nozione di condanna automaticamente ostativa al rilascio del porto d'armi ai sensi dell'art. 43, co. 1, t.u.l.p.s., non può estendersi alla sentenza di patteggiamento alla luce del novellato (ad opera dell'art. 25, comma 1, lett. b) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, c.d. "riforma Cartabia") art. 445, comma 1-bis c.p.p.

Sulla stessa scia si pone anche il parere legale reso dall'Avvocatura Generale dello Stato, richiamato dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 29/2023, che ha ritenuto come *"... tutte quelle disposizioni legislative non qualificabili come penali, nelle quali la sentenza resa ex art. 444 c.p.p. è equiparata alla sentenza penale, non trovino più applicazione a far data dall'entrata in vigore della legge Cartabia"*; rilevandosi pure in proposito che *le misure in materia di incandidabilità contenute nel d.lgs. n. 235 del 2012 non hanno natura penale, alla luce della pacifica giurisprudenza sia comunitaria che nazionale*".

In tutti i casi testé richiamati, prendendo le mosse dalla riformulazione del secondo periodo, dell'art. 445, co. 1-bis, c.p.p., per effetto dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia, è stata ritenuta non più predicabile la equiparazione delle sentenze di patteggiamento a quelle di condanna, nei soli casi di condanne prive di pene accessorie, ai fini dell'applicazione di conseguenze pregiudizievoli previste da norme extra-penali, tenuto conto che *"La ratio della riforma è evidentemente quella di incentivare l'appetibilità – per l'imputato - del ricorso al rito alternativo del patteggiamento, in un'ottica deflattiva del processo penale, riducendo le conseguenze dell'accertamento della sua penale responsabilità (intesa ovviamente nel senso minimo della insussistenza di cause di proscioglimento)"* (T.A.R. Lazio, Roma, n. 4119/2024).

Tanto premesso, il Collegio deve anzitutto rilevare come la disposizione di cui al secondo periodo, dell'art. 445, co. 1-bis, c.p.p., sopra richiamata, non si attagli alla potestà sanzionatoria disciplinare riconosciuta in capo all'Amministrazione, tenuto conto che tale potere affonda le sue radici nella generale funzione repressiva esercitata dalla p.a. nei confronti dei dipendenti pubblici che pongano in essere comportamenti contrari a doveri propri derivanti dal particolare *status* rivestito ovvero da esigenze di tutela del servizio, come peraltro stabilito dall'art. 54 Cost., secondo cui *"I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore"*.

A venire in rilievo, dunque, nel caso delle disposizioni disciplinari, non sono delle mere norme extra-penali che prevedono degli effetti ulteriori rispetto al giudicato penale, di natura non afflittiva, quanto piuttosto un compendio di disposizioni, di matrice pur sempre punitiva, che hanno ad oggetto il disvalore del comportamento tenuto dal dipendente pubblico valutato nell'ottica dei suoi doveri e degli obblighi professionali promananti dal suo *status*.

In altri e più chiari termini, le sanzioni disciplinari nel pubblico impiego, a differenza delle fattispecie esaminate dalla giurisprudenza in precedenza richiamata, non rappresentano un effetto automatico e immediato rispetto ad una precedente pronuncia di condanna in sede penale, come nel caso delle norme extra-penali succitate, trovando piuttosto il loro sostrato nell'autonoma valutazione del fatto storico, sotto il profilo disciplinare, da parte della competente Autorità che, una volta rilevata l'inosservanza di una o più norme del precipuo statuto disciplinare del dipendente pubblico, provvederà ad irrogare una sanzione proporzionata alla gravità della condotta posta in essere, previa interlocuzione con l'incolpato.

Nel caso in cui un fatto storico sia conosciuto (anche) dal giudice penale, non è l'esito negativo del giudizio che determina, in automatico, come nei casi precedenti, l'irrogazione di una sanzione disciplinare ma, semmai, l'autonomo apprezzamento delle medesime circostanze da parte dell'Amministrazione in sede disciplinare.

La conclusione del giudizio penale, dunque, lungi dal compendiare anche il risultato del procedimento disciplinare, si pone, piuttosto, quale presupposto per consentire all'Amministrazione di effettuare le proprie valutazioni all'esito cognito della vicenda penale, ove la condotta dell'imputato viene nuovamente analizzata dall'Autorità disciplinare, mediante un apprezzamento del fatto e delle circostanze rilevanti ai fini disciplinari.

Del resto, l'autonomia dei due procedimenti, quello penale e quello disciplinare, è stata più volte confermata dalla giurisprudenza amministrativa che, al riguardo, ha avuto modo di precisare come *“Il giudizio disciplinare non è vincolato dalle valutazioni effettuate in sede penale, giacché il giudizio disciplinare e quello penale sono autonomi fra loro ed operanti su piani diversi. Pertanto, lo stesso fatto imputabile all'inquisito può essere giudicato lecito dal punto di vista penale ed illecito sotto l'aspetto disciplinare. L'Amministrazione può assumere a presupposto gli stessi fatti oggetto del procedimento penale, con l'onere di valutare autonomamente i medesimi accadimenti nell'ambito del procedimento disciplinare”* (T.A.R. Trento, n. 179/2024).

Tanto detto, va altresì evidenziato come il richiamato art. 445, co. 1-bis, c.p.p., nell'escludere l'utilizzabilità *“ai fini di prova”* di atti riconducibili alla vicenda penale, fa espresso riferimento alla sola sentenza e non anche ai restanti atti del processo, con ciò significando che la loro autonoma valutazione deve comunque essere consentita all'Amministrazione in sede disciplinare, secondo il noto brocardo *ubi lex voluit dixit*.

In tal senso, pur nel diverso caso della preclusione derivante dalla medesima disposizione sopra richiamata nel giudizio amministrativo, con principi che possono essere comunque estesi anche al contesto disciplinare, di interesse ai fini di causa, la g.a. si è già espressa nel senso che *“Posta dunque l'assenza di vincolatività delle sentenze di cui si discute, occorre comunque evidenziare che al*

Collegio non è impedita un'autonoma valutazione delle testimonianze rese nel processo penale depositate in atti dal ricorrente" (T.A.R. Lazio, Roma, n. 4119/2024).

In definitiva, l'impossibilità giuridica, per effetto dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia, di utilizzare ai fini di prova la (sola) sentenza di patteggiamento ai fini disciplinari, non determina la preclusione dell'autonomo apprezzamento dei fatti che hanno dato origine al procedimento penale, con facoltà per la stessa Amministrazione di valutare ogni altro elemento utile emerso nel corso delle indagini e del processo ai fini dell'accertamento dell'eventuale responsabilità disciplinare del dipendente pubblico per il comportamento tenuto.

Del resto, diversamente opinando si finirebbe in un evidente paradosso giuridico, tenuto conto dell'orientamento granitico della g.a. che ha già più volte riconosciuto la possibilità per l'Amministrazione di avviare e concludere procedimenti disciplinari per comportamenti tenuti dai propri dipendenti anche in caso di assoluzione in sede penale, ovvero nell'ipotesi di archiviazione delle relative posizioni processuali, facendo leva sull'anzidetta circostanza dell'autonomia dei due procedimenti e sul fatto che una condotta che non arrivi ad integrare un illecito penale ben potrebbe, comunque, risolversi in un'infrazione disciplinare.

Sul punto, la S.C. ha rilevato come *"Il giudicato penale di assoluzione non determina automaticamente l'archiviazione del procedimento disciplinare e, anche nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste ..."* (Cass. Civ., Sez. Lav. n. 20109/2024).

Sulla stessa scia, la g.a. ha avuto modo di precisare come *"Il procedimento disciplinare si fonda su valutazioni differenti da quelle penalistiche, sebbene inerenti agli stessi fatti, che possono essere ricostruiti anche sulla base delle risultanze delle indagini preliminari e vagliati autonomamente dall'amministrazione. L'assoluzione perché il 'fatto non sussiste' non esclude la rilevanza disciplinare della condotta: il giudizio penale e quello disciplinare, pur innestati su uno stesso presupposto fattuale, sono e restano autonomi. Dunque, l'Amministrazione ben può decidere di ritenere censurabile, a fini disciplinari, anche una condotta che non attinga alla soglia della rilevanza penale"* (T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 2329/2024).

Anche sul piano normativo, poi, l'art. 9, co. 4, del d.P.R. n. 737/1981 prevede come *"Quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione"*.

La disposizione, pertanto, non stabilisce che un procedimento disciplinare sia avviato solo all'esito di un giudizio penale conclusosi con una condanna, prevedendo, piuttosto, la sua attivazione ogni

qualvolta dall'esame della vicenda penale - a prescindere dall'esito - emergano fatti e circostanze astrattamente suscettibili in fattispecie di rilevanza disciplinare.

Appurato che, secondo la giurisprudenza e la normativa citata, non esiste una preclusione assoluta all'avvio e alla conclusione di un procedimento disciplinare all'esito di un giudizio penale di assoluzione (così come di un'archiviazione al termine della fase di indagini preliminari ovvero di una sentenza di non luogo a procedere all'esito dell'udienza preliminare), va rilevato come l'adesione alla tesi propinata dalla parte ricorrente, secondo cui il patteggiamento, dopo la Riforma Cartabia, impedirebbe *in nuce* alla p.a. di adottare delle sanzioni disciplinare per i medesimi fatti conosciuti dal giudice penale e oggetto della pena concordata su richiesta delle parti, si risolverebbe in una evidente contraddizione, dal momento che i beneficiari dell'istituto in commento sarebbero messi in condizione di ottenere un vantaggio addirittura maggiore rispetto agli imputati assolti con formula piena all'esito del giudizio penale.

Nel caso in esame, peraltro, l'Amministrazione resistente ha effettuato ampi richiami, ai fini di giustificare la propria decisione, alla confessione giudiziale resa dal ricorrente nel processo penale di suo interesse, venendo in rilievo un atto di ammissione proveniente dal medesimo incolpato dei fatti contestatigli, ben potendo la p.a., in tali casi, limitarsi ad effettuare un'autonoma valutazione di tali documenti che cristallizzano un fatto storico attribuibile, per sua stessa ammissione, al pubblico dipendente, non potendosi pretendere che l'Autorità amministrativa sia tenuta ad effettuare ulteriori e defatiganti adempimenti istruttori, ostandovi il principio di non aggravamento dei procedimenti amministrativi che ammantava anche la materia disciplinare nel pubblico impiego non privatizzato.

Per le suesposte ragioni la prima censura non può trovare l'avallo del Collegio.

8. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta, invece, la tardività nell'avvio dell'azione disciplinare da parte dell'Amministrazione resistente, dal momento che, a fronte di una contestazione degli addebiti datata 26 aprile 2024, la p.a. avrebbe avuto contezza della sentenza di patteggiamento già in data 23 ottobre 2023, sforando così il termine di 120 giorni previsto dall'art. 9, co. 4, del d.P.R. n. 737/1981.

A sostegno della sua tesi, così come in precedenza evidenziato, in corso di causa parte ricorrente ha prodotto una dichiarazione della cancelleria del G.I.P. con cui è stato dato atto che la sentenza in commento fosse stata recapitata alla -OMISSIS- e al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 27, del d.l. n. 113/2018, proprio in data 23 ottobre 2023, circostanza che risulta essere stata confermata dalla stessa documentazione prodotta dalla p.a. resistente all'esito dell'istruttoria disposta in corso di causa. Secondo la parte pubblica, tuttavia, il fatto che la sentenza di patteggiamento di cui si discorre sia stata comunicata all'Amministrazione di appartenenza del ricorrente, per le precipue finalità di cui al richiamato art. 27, del d.l. n. 113/2018, secondo cui si “... *impone alle Cancellerie dei Tribunali di*

effettuare tali comunicazioni per le finalità di prevenzione generale dei reati e per l'esercizio del potere di proposta di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 1592" (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", non potrebbe comunque far decorrere il termine per l'avvio del procedimento disciplinare, dal momento che, così precisato dalla stessa cancelleria del GIP, detta comunicazione non sarebbe stata effettuata ai sensi dell'art. 154-ter, c.p.p., posto che in nessun atto della sentenza sarebbe stato possibile inferire la qualifica di pubblico dipendente del ricorrente.

Per converso, secondo parte ricorrente non rileverebbe ai sensi di quale disposizione normativa sia stata trasmessa la sentenza da parte del giudice penale, posto che ad essere determinante, nel caso in esame, è che i destinatari della comunicazione sarebbero comunque i medesimi competenti per gli aspetti disciplinari (-OMISSIS- e Ministero dell'Interno), senza contare che la cancelleria ha precisato di aver trasmesso, già in data 23 ottobre 2023, non un mero dispositivo della sentenza ovvero una mera comunicazione di avvenuta irrogazione di una pena su istanza concorde delle parti, quanto piuttosto il testo integrale della sentenza, essendosi realizzata, in maniera certa, la conoscenza integrale della decisione richiesta dalla g.a. per il valido decorso del termine per l'avvio del procedimento disciplinare.

Il motivo è fondato e merita accoglimento.

Come sopra anticipato, a seguito del duplice intervento istruttorio di questa Sezione sono state acquisite agli atti evidenze documentali da cui risulta che: i) la cancelleria del GIP ha trasmesso la sentenza di patteggiamento riferita (anche) all'odierna parte ricorrente alla -OMISSIS- e al Ministero dell'Interno, in data 23 ottobre 2023; ii) il medesimo Ufficio giudiziario, il 6 febbraio 2024, previa richiesta del Dirigente della Squadra Mobile di Catania, ha trasmesso nuovamente alla Questura la prefata sentenza.

Per quanto attiene al termine per l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale della Polizia di Stato, l'art. 9, co. 4, del d.P.R. n. 737/1981 prevede come *"Quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione"*.

Tale disposizione speciale per gli appartenenti alle Forze di Polizia è stata oggetto di interpretazione da parte della g.a. che ha stabilito come, in caso destituzione in conseguenza di una sentenza irrevocabile di condanna adottata in sede penale, sia applicabile la disciplina di cui all'art. 9, comma

2, l. n. 19/1990 (cfr. Consiglio di Stato, 2 marzo 2020, n. 1498) e all'art. 5, comma 4, l. n. 97/2001 (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, II, 22 maggio 2023, n. 5074 e Tar Lazio, I-*quater*, 27 gennaio 2023, n. 1452) anche nei confronti della Polizia di Stato, tenuto conto che le suindicate disposizioni sono state adottate nell'ambito di normative di carattere generale, successive al succitato d.P.R. n. 737/1981, applicabili a tutti i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (cfr. Consiglio di Stato, III, 30 maggio 2013, n. 2937).

Diversamente, è stato ritenuto che le disposizioni di cui all'art. 9, co. 6, del d.P.R. n. 737/1981 (oggi comma 4) restino applicabili ai procedimenti disciplinari avviati a seguito di sentenze diverse da quelle di condanna (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 27 giugno 2006, n. 10, nonché, III, 27 gennaio 2019, n. 1393 e IV 2 marzo 2020, n. 1498).

Orbene, a fronte di un siffatto orientamento pretorio, da rileggere alla luce dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia, per quanto attiene alle sentenze di patteggiamento, non potendo essere più considerate a guisa di sentenze di condanna, va rilevato come il termine loro applicabile sia proprio quello previsto dall'art. 9, co. 4, del d.P.R. in parola.

Al riguardo, va tuttavia precisato come la g.a. sia ormai pressoché unanime nel ritenere che, nonostante il tenore letterale della disposizione sopra richiamata - un'interpretazione dell'art. 9, comma 6, d.p.r. n. 737/1981 (oggi comma 4) conforme al principio di buon andamento *ex art. 97 Cost.* imponga di ritenere che anche il termine di 120 giorni ivi previsto decorra non dalla data di pubblicazione della sentenza ma dal momento in cui l'amministrazione ha avuto piena conoscenza della stessa (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, II, 3 luglio 2023, n. 6455; 28 giugno 2023, n. 6289, 8 marzo 2023, n. 2445 e 1 agosto 2022, n. 6726, nonché IV, 16 giugno 2020, n. 3869 e 2 marzo 2020, n. 1499, nonché ancora Tar Lazio, I-*quater*, 13 luglio 2023, n. 11842).

Per quanto attiene al personale militare, nello specifico, con principi tuttavia estendibili anche alla Polizia di Stato, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha avuto modo, di recente, di affermare come il termine per l'avvio di un procedimento disciplinare all'esito di un giudizio penale decorra dalla data di avvenuta conoscenza della sentenza che ha concluso definitivamente il processo penale, che deve essere "integrale", non essendo sufficiente la mera conoscenza del dispositivo o di estratti della stessa, oltre che "legalmente certa".

Come già in precedenza anticipato, l'istruttoria disposta in corso di causa ha avuto modo di far emergere come la conoscenza della decisione di patteggiamento, che rileva ai fini dell'odierno giudizio, sia stata acquisita dalla p.a. in data 23 ottobre 2023, con conseguente tardività del procedimento disciplinare avviato, con la contestazione degli addebiti, soltanto il 26 aprile 2024, ossia ben oltre il termine di 120 giorni sopra indicato.

Né può sostenersi, come predicato dalla parte pubblica, che il prefato termine avrebbe dovuto iniziare a decorrere dalla successiva comunicazione della citata sentenza al Dirigente della Squadra Mobile di Catania il 6 febbraio 2024 da parte della cancelleria del GIP, previa richiesta del medesimo.

La perentorietà dei termini di avvio del procedimento sottendono ad una logica garantista per il dipendente pubblico, evitando che l'Amministrazione possa prolungare *ad libitum* l'adozione della contestazione degli addebiti una volta conosciuta la rilevanza di fatti scaturiti da un'indagine penale, con conseguente violazione del diritto a difesa dell'incolpato che, per vero, si troverebbe a dover fornire giustificazioni e/o a dover reperire prove a suo discarico a distanza di un tempo eccessivo rispetto ai fatti oggetto di contestazione, oltre a rimanere in uno stato di incertezza circa i risvolti sul piano professionale della vicenda conclusasi in sede giudiziaria.

Dall'altro lato, sussiste altresì la necessità di tutelare l'Amministrazione datrice di lavoro, consentendole di esercitare la potestà disciplinare di cui è dotata per la tutela di interessi di rango pubblicistico, a partire dal momento in cui abbia effettiva contezza dei fatti occorsi e della loro riconducibilità al pubblico dipendente.

Il punto di caduta tra i prefati contrapposti interessi, pubblici e privati, è stato individuato dalla giurisprudenza amministrativa (Adunanza Plenaria), nel caso di procedimenti disciplinari da avviarsi all'esito di giudizio penale, con la conoscenza integrale della sentenza da parte della p.a. che deve essere legalmente dimostrabile.

Orbene, nel caso in esame non v'è dubbio che sia stata data prova di come la copia integrale della sentenza di patteggiamento in questione, già passata in giudicato il 1° ottobre 2023, sia stata comunicata via PEC sia al Ministero dell'Interno che alla -OMISSIS- il 23 ottobre 2023, non potendo avere alcun rilievo che tale comunicazione sia stata effettuata per finalità non di natura strettamente disciplinari.

Peraltro, venendo in rilievo una comunicazione *ex art. 27* del d.l. n. 113/2018, con finalità di prevenzione generale di reati e per l'esercizio del potere di proposta di eventuali misure previste dal Codice Antimafia, nell'ordinario e diligente dispiegarsi delle comunicazioni interne alla p.a. resistente, la stessa avrebbe dovuto essere inoltrata anche al Dirigente del -OMISSIS-a, senza contare che, comunque, anche ove tale diramazione interna fosse stata omessa, ciò non potrebbe comportare alcuna dilazione della decorrenza del termine di 120 giorni per l'avvio del procedimento disciplinare, dovendo esso essere ancorato alla data di ricezione della sentenza integrale da parte dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente, essendo irrilevanti, a tal fine, eventuali disguidi e/o disservizi interni alla medesima p.a. imputabili a sua non diligenza.

Nel caso in esame, peraltro, detta comunicazione è pervenuta non solo al Ministero dell'Interno, quale vertice ministeriale di appartenenza del ricorrente, ma anche alla -OMISSIS-, presso la quale

quest'ultimo presta servizio, essendo tale aspetto comunque rilevante ai fini dell'integrazione di un'ipotesi di conoscenza qualificata della sentenza in argomento.

Da ultimo, il Collegio deve altresì rilevare come la tesi dell'Amministrazione resistente, secondo cui il procedimento penale a carico del ricorrente sarebbe stato dalla stessa sconosciuto, in quanto l'A.G. non avrebbe mai comunicato la sentenza ai sensi dell'art. 154-ter, c.p.p., confligge pure con quanto emerge dagli stessi atti di causa, dai quali si evince, come dato atto dal Funzionario istruttore nella contestazione degli addebiti e comunicazione di avvio del procedimento disciplinare del 26 aprile 2024 come, in realtà, la p.a. fosse stata informata del rinvio a giudizio del ricorrente (in qualità di pubblico dipendente) con comunicazione del 4 gennaio 2023 (*rectius*, 2021) della Procura della Repubblica di Catania.

Tale statuizione, peraltro, è confermata dal documento allegato n. 10 alla relazione del medesimo Funzionario, contenente la comunicazione dell'esercizio dell'azione penale, ai sensi dell'art. 129, disp. att. c.p.p., "*nei confronti, tra gli altri, del dipendente della Polizia di Stato -OMISSIS-*", inviata dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Catania alla Questura della medesima città.

A seguito di tale comunicazione, pertanto, la p.a. avrebbe dovuto attenzionare la posizione del ricorrente, mediante monitoraggi periodici sullo stato del procedimento con la Procura, non potendo l'inerzia serbata essere giustificata da una comunicazione di una sentenza riferita al ricorrente, comunque integrale e passata in giudicato, sulla mera scorta del fatto che tale atto sia stato trasmesso, da un punto di vista formale, per finalità diverse da quelle disciplinari, dovendosi dare risalto, piuttosto, al dato sostanziale dell'avvenuta conoscenza da parte della p.a., in maniera certa, di siffatto provvedimento giudiziale, anche alla luce del fatto che della posizione processuale del ricorrente la stessa era stata già notiziata da parte della Procura competente.

9. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso esime il Collegio dalla trattazione della terza censura, venendo in rilievo una contestazione su un aspetto procedimentale assorbito dalla pronuncia favorevole resa sul motivo precedente.

10. Per le suesposte ragioni il ricorso deve trovare accoglimento alla luce della fondatezza del secondo mezzo di gravame, con conseguente annullamento degli atti disciplinari impugnati.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Aurora Lento, Presidente

Daniele Profili, Primo Referendario, Estensore

Valeria Ventura, Referendario